CAMERA DEI DEPUTATI N. 4452-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COMUNITARI)

(Relatore: **BIANCO**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 19 dicembre 1989 (Stampato n. 1759)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(ANDREOTTI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO
(GAVA)

COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(VASSALLI)

COL MINISTRO DELLE FINANZE
(COLOMBO)

COL MINISTRO DEL TESORO
(AMATO)

E COL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
(MAMMÌ)

—

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 21 dicembre 1989

—

Ratifica ed esecuzione del Protocollo sui privilegi e le immunità dell'Organizzazione europea di telecomunicazioni a mezzo satellite (EUTELSAT), adottato a Parigi il 13 febbraio 1987

—

Presentata alla Presidenza il 16 marzo 1990

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La Commissione affari esteri e comunitari ha approvato il disegno di legge n. 4452 con l'applicazione dell'articolo 79, sesto comma, del Regolamento, adottando la relazione al disegno di legge presentato dal Governo al Senato (Atto Senato n. 1759), che viene allegata.

ALLEGATO

L'EUTELSAT è una Organizzazione europea che ha per scopo la gestione di uno o più sistemi di satelliti di telecomunicazioni e quindi la fornitura del segmento spaziale necessario ai servizi pubblici di telecomunicazioni internazionali in Europa.

A ciascun firmatario dell'Accordo operativo è stata attribuita una quota d'investimento pari alla sua percentuale di uso del settore spaziale EUTELSAT determinata in rapporto all'uso totale (per l'Italia la quota d'investimento è pari all'11,48 per cento). Le quote d'investimento potranno variare al variare dell'uso del segmento spaziale.

Ciascun firmatario dell'Accordo operativo contribuisce alle necessità finanziarie dell'EUTELSAT proporzionalmente alla propria quota di investimento, ricevendo in restituzione, secondo piani prestabiliti di ammortamento, le contribuzioni versate ed una adeguata remunerazione del capitale investito.

La società « Telespazio », concessionaria dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, si è assunta tutti gli oneri finanziari relativi alla partecipazione italiana ad EUTELSAT.

Possono accedere al settore spaziale, dietro corresponsione di un canone, in via diretta, tutti i Paesi aderenti e, in via indiretta, anche i Paesi non membri dell'Organizzazione, sempre che le rispettive Amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni siano membri della Conferenza europea delle Amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT).

Gli organi principali dell'EUTELSAT sono tre: l'assemblea delle Parti, il consiglio dei firmatari ed un organo esecutivo diretto dal direttore generale.

Il Protocollo sui privilegi e le immunità di EUTELSAT, adottato a Parigi il 13 febbraio 1987, ha lo scopo di permettere la realizzazione dell'obiettivo di EUTELSAT e di assicurarne il buon funzionamento.

L'articolo 1 del Protocollo chiarisce le « definizioni » usate.

L'articolo 2 stabilisce l'assoluta inviolabilità degli archivi di EUTELSAT.

L'articolo 3 regola le immunità dalla giurisdizione e dall'esecuzione giudiziaria di EUTELSAT. Tale articolo prevede che, in ogni caso, è preclusa qualsiasi azione relativa a diritti derivanti dalla Convenzione o dall'Accordo di utilizzazione nei confronti di EUTELSAT davanti ai tribunali delle Parti. Inoltre, il settore spaziale di EUTELSAT è in ogni caso esente da perquisizioni, requisizioni, pignoramenti, confische, espropriazioni, sequestri e da ogni altra forma di esecuzione.

L'articolo 4 stabilisce l'esenzione dei beni e dei redditi di EUTELSAT da ogni imposta diretta. Nel caso di acquisti di merci o di servizi (gravati da tasse) da parte di EUTELSAT, è previsto il rimborso di tali tasse. Le merci acquistate da EUTELSAT sono esenti da qualsiasi restrizione ed esportazione. Tuttavia, le merci o i servizi per l'uso non ufficiale del personale di EUTELSAT non godono di alcuna esenzione.

L'articolo 5 stabilisce la libera ricezione e detenzione di fondi, valuta e valori nell'ambito delle attività ufficiali di EUTELSAT.

L'articolo 6 stablisce che EUTELSAT può avvalersi di ogni mezzo di comunicazione ritenuto adeguato, con un trattamento favorevole rispetto a quello accordato alle Organizzazioni intergovernative.

Gli articoli 7 e 8 definiscono le immunità dei rappresentanti delle Parti (immunità in caso di arresto o detenzione, tranne che in caso di reato grave o di flagrante delitto, immunità dalla giurisdizione per atti compiuti nell'esercizio di funzioni ufficiali).

L'articolo 9 concerne le immunità dei membri del personale (immunità dalla giurisdizione per gli atti compiuti nell'esercizio delle attività ufficiali, esenzione da ogni obbligo relativo a servizi pubblici, diritto di importare in franchigia sul territorio di ogni Parte il proprio mobilio ed effetti personali in occasione della presa di funzione nel territorio dello Stato interessato e diritto ad esportare tali articoli in franchigia al momento della cessazione delle funzioni in detto territorio, esenzione dall'imposta sui redditi per gli emolumenti ad essi versati).

Gli articoli 10 e 11 disciplinano, rispettivamente, le immunità del direttore generale e degli esperti.

L'articolo 12 disciplina i privilegi e le immunità spettanti agli arbitri e alle persone partecipanti alle procedure di arbitrato.

L'articolo 14 definisce le autorità che possono stabilire l'abolizione dei citati privilegi ed immunità, in particolari casi (le Parti nei riguardi dei loro rappresentanti, l'assemblea delle Parti nei riguardi di EUTELSAT, il consiglio dei firmatari nei riguardi del direttore generale, il direttore generale nei riguardi dei membri del personale e degli esperti).

L'articolo 18 stabilisce che ogni controversia tra EUTELSAT e le Parti, o tra le Parti, relativa all'interpretazione del Protocollo e non risolta per via negoziale è sottoposta ad arbitrato *ex* articolo XX e allegato B della Convenzione.

L'articolo 19 stabilisce che, nella conclusione di contratti scritti, EUTELSAT è tenuta a prevedere il ricorso all'arbitrato.

L'articolo 20 disciplina la composizione delle controversie relative ai danni, alla responsabilità non contrattuale o riguardanti i membri del personale o gli esperti.

Nel disegno di legge è stato introdotto un articolo 3 per specificare i limiti di rilevanza delle operazioni d'acquisto di merci e servizi effettuate dall'EUTELSAT, che l'articolo 4, numero 2, del Protocollo esenta dall'IVA.

Dall'attuazione sul piano interno del presente Protocollo non derivano minori entrate per il bilancio dello Stato, atteso che le esenzioni fiscali e doganali previste dall'articolo 4 per i beni e materiali importati ed esportati erano già previste dall'articolo XVII della Convenzione istitutiva dell'Ente, entrata in vigore da tempo a seguito della legge di autorizzazione alla ratifica n. 881 del 22 dicembre 1984.

Quanto, poi, alle esenzioni fiscali previste dall'articolo 9 del Protocollo a favore del personale dell'EUTELSAT, il problema non

riveste carattere di attualità per l'Italia, poiché l'Organizzazione non ha sedi sul nostro territorio e, qualora si dovesse presentare un'eventualità del genere, occorrerebbe stipulare un nuovo accordo internazionale.

Dato quanto precede, non si rende necessaria la redazione della relazione tecnica prevista dal comma 2 dell'articolo 11-*ter* della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362.

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo sui privilegi ed immunità dell'Organizzazione europea di telecomunicazioni a mezzo satellite (EUTELSAT) adottato a Parigi il 3 febbraio 1987.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 23 del Protocollo stesso.

ART. 3.

1. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, di importo superiore al limite stabilito dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 1975, n. 288, effettuate nei confronti dell'EUTELSAT, per l'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sono equiparate, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, alle operazioni di cui agli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Non sono soggette, altresì, all'imposta sul valore aggiunto le importazioni di beni di valore superiore al suddetto limite effettuate dall'EUTELSAT nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali.

ART. 4

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.